

AUDIZIONE

Funzione consultiva

Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la consulenza si pone come espressione di una funzione di garanzia prevista dall'ordinamento che intende garantire agli enti, mediante la collaborazione preventiva di un organo terzo e imparziale, la soluzione di determinate questioni.

(La funzione consultiva della Corte dei conti deve essere resa evitando che la stessa «di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali».)

Ciò posto, la richiesta di parere, pur presentando aspetti collegati a scelte gestionali di esclusiva spettanza dell'Ente, presuppone l'interpretazione di norme rilevanti sotto il profilo contabile, per quanto attiene alla corretta individuazione dei limiti di spesa, consentendo, quindi, di ricondurre le questioni prospettate all'ambito della funzione consultiva demandata alla Sezione di controllo.

Da questo si deduce come la funzione relativa ai pareri realizzi un dinamismo nel rapporto tra gli enti e la Corte, rappresentando lo strumento collaborativo più avanzato per prevenire comportamenti illegittimi, ponendosi come la maggiore forma di collaborazione istituzionale con il sistema degli enti locali, a tutela della regolarità contabile e finanziaria e della salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica, nell'interesse della collettività.

Quello che vogliamo auspicare, in questo campo, è un potenziamento dell'attività consultiva della Corte, in uno spirito collaborativo, che renda possibile realizzare non solo procedimenti più snelli e veloci ma anche il superamento di situazioni di vera e propria paralisi amministrativa, di uno "*stallo operativo*" in cui versano gli enti territoriali che, nel timore di incorrere in responsabilità per danno erariale, preferiscono rimanere inerti, scegliendo di "non decidere".

Di contro, una fattiva collaborazione da parte della Corte dei conti attraverso il ricorso allo strumento collaborativo della funzione relativa ai pareri, nel promuovere una adeguata applicazione della normativa e prevenire comportamenti illegittimi, potrà determinare il superamento dell'inerzia degli amministratori locali e l'incoraggiamento alla firma con la conseguente ripresa degli investimenti e dell'economia del Paese, dando modo, quindi, alle amministrazioni di adottare tempestive misure correttive dei propri standard procedurali, permettendo loro, nel contempo, di rimuovere gli elementi di criticità riscontrati per consentire una più efficace utilizzazione delle risorse stanziare.

(Controllo preventivo e concomitante della Corte dei conti)

Sulla stessa direzione, cioè considerare la necessità di una maggiore valorizzazione, muove il controllo preventivo e il controllo concomitante,

A tal proposito andrebbe rafforzato l'impegno per contribuire, attraverso l'attività di controllo, ad evidenziare le aree di spesa su cui è possibile intervenire con processi di razionalizzazione. Ove detti processi presentino evidenti diseconomie, confrontando i costi con i risultati ottenuti, essi potrebbero proporre una più radicale riconsiderazione dell'intervento diretto pubblico.

Atteso che il controllo concomitante, in quanto svolgentesi in parallelo alla gestione, individuato quale strumento maggiormente idoneo a supportare l'intervento di sostegno dell'economia nazionale e, in tal modo, contribuire alla credibilità del piano di ripresa e resilienza italiano, anche nel rapporto con gli interlocutori europei, la Corte dei conti dovrà continuare a svolgere un ruolo di sostegno alle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse provenienti dall'Unione europea.

In particolare, il controllo concomitante, visto come un modello di controllo su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, può essere esteso anche alle gestioni degli enti locali a cura delle Sezioni regionali di controllo, (previa intesa con il Presidente della Corte). A tal proposito, la Corte dei Conti (con deliberazione delle Sezioni unite in sede di controllo, n. 29 del 21 luglio 2009), richiamando l'applicazione del nuovo istituto, precisa come trattasi di *intervento correttivo in corso d'opera volto a prevenire situazioni illegittime o pregiudizievoli e svincolato dai tempi della programmazione dell'attività di controllo annualmente deliberata dalla Corte*. Tale controllo concomitante, nel caso di riscontro di irregolarità gestionali, si risolve sempre in un contraddittorio con l'amministrazione.

Si può affermare che il sistema realizzato con questa serie di norme appare perfettamente adeguato sul piano costituzionale perché, da un lato rispetta pienamente l'autonomia locale, dall'altro non sacrifica l'esigenza dell'equilibrio finanziario complessivo dello Stato, attuando così *"un ragionevole equilibrio fra autonomie territoriali forti e contrappesi"*.

Motivi questi che giustificano un maggiore potenziamento e valorizzazione di questa forma di controllo. Per rispondere appieno alle difficoltà del momento, e non solo, l'attività di controllo dovrà fare un passo ulteriore per essere percepita non più solo a presidio di un efficiente utilizzo delle risorse, ma anche per la capacità di contribuire al rispetto sostanziale del rapporto di servizio che lega le istituzioni locali e le comunità. Ferma l'attenzione per una corretta gestione delle risorse, va sviluppata, infatti, l'attività a presidio della qualità dei servizi resi nei diversi contesti territoriali.

Come sappiamo si tratta di una forma di controllo «*in corso di realizzazione dei programmi*» pacificamente applicabile anche ai piani e programmi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale e ai controlli sull'attuazione degli investimenti previsti dal *Recovery plan*: la fase

attuativa del PNRR richiede infatti un costante monitoraggio sulla realizzazione delle linee di intervento dei programmi e sul tempestivo e corretto impiego delle risorse.

Quello che auspichiamo è l'attuazione di una "transizione", verso un nuovo modello di sviluppo che implica un nuovo modello di essere e di fare amministrazione". Un tema al quale la Corte dei conti, custode della legalità secondo il ruolo che le ha attribuito la Costituzione, è da sempre attenta.

Le straordinarie risorse legate al PNRR, ancorché esse siano state determinate dall'evento epocale della pandemia, , sono tuttavia un'occasione per migliorare non solo la qualità del lavoro, ma la qualità della nostra vita e dell'ambiente nel quale viviamo.

E una parte considerevole la devono fare le pubbliche amministrazioni, attuando nel modo migliore e celermente i piani, i progetti, le opere nelle quali si articola il PNRR".

A tal proposito trovo necessario realizzare una semplificazione delle regole e una riduzione della selva di norme, determinata dalla tendenza a una normazione eccessiva, che contribuisce a creare quel caos normativo che blocca l'azione di amministratori e dirigenti e crea disagio e incertezze all'operatore che deve applicarle.

Consiglio di presidenza:

In conclusione, a quanto detto vorrei sottolineare anche il ruolo fondamentale che è stato riconosciuto al potere regolamentare interno del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (comma 2 art. 22 DL 76/2020) che, *"nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni a condizione che non ci siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile"*, soprattutto per una migliore attuazione del PNRR.

In un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la Corte dei conti, e con essa il Consiglio di presidenza è chiamata a rivestire un ruolo indispensabile nell'organizzazione delle funzioni istituzionali, Il possibile quadro complessivo degli interventi di potenziamento appare coerente con l'obiettivo di garantire una continuità dell'organo di autogoverno della Corte, indispensabile per il completamento del quadro di iniziative e progetti intrapresi. E' bene ribadire che il Consiglio di presidenza, sin dal suo insediamento, ha voluto riservare particolare attenzione al fondamentale ruolo che la Corte dei conti svolge nel contesto delle sedi regionali.

Ci attendiamo una valorizzazione e un potenziamento dell'organo di autogoverno della Corte, in virtù del ruolo che è chiamato a svolgere, al servizio dell'Istituto.